



COMUNE DI FREGONA

PIANO AMBIENTALE
PARCO GROTTI DEL CAGLIERON
(L.R. 40 del 16/08/1984)

**D.G.R. 1400/17 All. "A" paragrafo 2.2. Relazione
attestante la non necessità della procedura di
Valutazione di Incidenza Ambientale**

Gruppo di lavoro
arch. Ezio Padovan
dott. for. Giampaolo De March

Sindaco
Laura Buso

Vice Sindaco
Giacomo De Luca

Resp. Servizio Urbanistica
Giacomo De Luca

Ufficio Tecnico
geom. Ennio Da Ros

Segretario Comunale
dott.ssa Gennj Chiesura

Anno 2017

I N D I C E

0	PREMESSA.....	3
0.1	ASPETTI NORMATIVI	3
0.2	ASPETTI VALUTATIVI.....	3
0.3	CONTENUTI DELLA RELAZIONE.....	4
1	SINTETICA DESCRIZIONE DEL PIANO.....	5
1.1	STATO ATTUALE	5
1.1.1	<i>Prescrizioni alla variante al PI della RTI 197/2016.....</i>	<i>5</i>
1.1.2	<i>Riconoscimento alla variante al PI delle aree escluse da necessità alla VINCA...6</i>	<i>6</i>
1.2	MOTIVAZIONE DEL PIANO	7
1.3	IL PIANO AMBIENTALE DEL "PARCO DELLE GROTTI DEL CAGLIERON"	7
1.3.1	<i>L'organizzazione delle Norme Tecniche di Attuazione.....</i>	<i>7</i>
1.3.2	<i>Zonizzazione del parco.....</i>	<i>8</i>
1.3.3	<i>Applicazione delle prescrizioni di cui alla Relazione Istruttoria 197/2016.....</i>	<i>10</i>
2	LOCALIZZAZIONE CARTOGRAFICA- COROGRAFICA	11
2.1	COROGRAFIA ALL'INTERNO DEL COMUNE DI FREGONA	11
2.2	UBICAZIONE DEL PARCO RISPETTO AI SITI DELLA RETE NATURA 2000	11
3	VERIFICA DELLA PRESENZA DI ELEMENTI NATURALI DI INTERESSE.....	13
4	RAPPORTO TRA LE ATTIVITÀ PREVISTE E GLI ASPETTI AMBIENTALI.....	15
4.1	INTERFERENZE CON GLI ELEMENTI DI INTERESSE COMUNITARIO.....	15
4.2	CONCLUSIONE SULLA NECESSITÀ DI V.INC.A.	15
4.3	GIUDIZIO FINALE.....	16

PIANO AMBIENTALE PARCO GROTTI DEL CAGLIERON
DGR 1400/17 ALL. E, RELAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELLE IPOTESI DI NON
NECESSITÀ DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

FILE:	0329.15.A3.R.vers01
Rev	00
Pag	2

<i>PIANO AMBIENTALE PARCO GROTTA DEL CAGLIERON</i> DGR 1400/17 ALL. E. RELAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELLE IPOTESI DI NON NECESSITÀ DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA	FILE:	0329.15.A3.R.vers01
	Rev	00
	Pag	3

0 PREMessa

0.1 ASPETTI NORMATIVI

La D.G.R. 1400/2017 del 29 agosto 2017 «Nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. "Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014» definisce la valutazione di incidenza come "strumento di prevenzione che analizza gli effetti degli interventi sui siti della rete Natura 2000 e che richiede l'esercizio di un'attività di valutazione tecnica da parte dell'autorità amministrativa o dell'organo allo scopo preposto".

Tale D.G.R. definisce le varie fasi in cui è suddivisa la procedura, con definizione dei contenuti dello Studio di Incidenza (Screening e/o Valutazione Appropriata), dell'eventuale Programma di Monitoraggio e con l'individuazione dei punti di esclusione del campo di applicazione della D.G.R. stessa.

In particolare, al paragrafo 2.2 "Piani, progetti e interventi che non determinano incidenze negative significative sui siti rete natura 2000 e per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza", la già citata D.G.R. individua i seguenti casi in cui non è necessaria la valutazione di incidenza:

- a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000 e previsti dai Piani di Gestione;
- b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza già autorizzati, anche nei casi qui di seguito elencati (segue elenco di 23 fattispecie).

Tra gli allegati della D.G.R. 1400/17, si evidenzia l'allegato "E - Modello per la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza", con il quale è possibile dichiarare che "non è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2".

Nel caso in cui la fattispecie analizzata non sia direttamente riconducibile ad una delle prime 22 fattispecie dell'elenco dei casi di non applicabilità della V.Inc.A. il punto 23 recita che la valutazione di incidenza non è necessaria per "piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

Per quanto sopra premesso, la motivazione della presente relazione è quella di accompagnare da dichiarazione del Proponente, di cui all'allegato E alla D.G.R. 1400/17 per definire l'assenza di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 e sugli elementi di interesse comunitario (habitat e specie) in relazione al progetto descritto al paragrafo 1.

0.2 ASPETTI VALUTATIVI

La D.G.R. 1400/17 nelle premesse individua chiaramente il campo di applicazione della valutazione di incidenza, definendo che "La valutazione di incidenza si applica esclusivamente con riferimento agli obiettivi di conservazione tutelati nei siti della rete Natura 2000: i corridoi ecologici, le cavità naturali e gli altri elementi del sistema della Rete ecologica definita negli strumenti di pianificazione territoriale regionale e/o provinciale, laddove esterni ai siti della rete Natura 2000, sono considerati unicamente in relazione alle popolazioni di specie di interesse comunitario che siano significative per la coerenza complessiva dei siti della rete Natura 2000."

In sostanza se gli effetti di un piano, progetto o intervento non sono significativamente e negativamente interessanti habitat della rete Natura 2000 e specie di interesse comunitario a livello di popolazione, il piano, progetto o intervento è da ritenersi escluso dal campo di applicazione della procedura di valutazione di incidenza.

In generale si afferma che, sulla base della normativa in vigore, l'accertamento della significatività degli effetti derivanti dalla realizzazione di progetti, piani o interventi sugli habitat e sulle specie vulnerabili, deve essere realizzata attraverso la verifica della variazione dello grado di conservazione che gli stessi elementi vulnerabili (presi singolarmente o per gruppi caratterizzati da una ecologia affine) potrebbero subire a seguito della percezione degli effetti.

In particolare si ricorda che ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (art. 1, lettera i), per

<i>PIANO AMBIENTALE PARCO GROTTA DEL CAGLIERON</i> <i>DGR 1400/17 ALL. E. RELAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELLE IPOTESI DI NON NECESSITÀ DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA</i>	FILE:	0329.15.A3.R.vers01
	Rev	00
	Pag	4

“grado di conservazione” di una specie si intende *“l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2”*.

Per quanto detto, per l'individuazione dell'effettiva applicabilità della D.G.R. 1400/17 risulta necessario che la realizzazione del piano, progetto o intervento presenti le seguenti caratteristiche:

- Produca effetti aggiuntivi rispetto a quelli già presenti nell'ambito interessato dal progetto;
- Gli effetti aggiuntivi siano negativi e significativi in rapporto alla variazione del grado di conservazione attuale riferito ai siti della rete Natura 2000 e/o agli elementi chiave di interesse comunitario (habitat e specie).

Ai sensi della vigente normativa, lo stato di conservazione di un habitat o di una specie è definito come segue:

- Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulla specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio regionale.
- Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche.

L'accertamento dell'impossibilità che gli effetti prodotti dal piano, progetto o intervento in esame possa comportare una variazione del grado di conservazione attuale di habitat e specie di interesse comunitario è l'obiettivo della presente relazione. Tale ipotesi si può manifestare nel caso in cui:

- gli effetti che derivano dalla realizzazione del piano, progetto, intervento si esauriscono prima di raggiungere gli habitat e le specie di interesse comunitario;
- gli effetti indiretti del piano progetto intervento non cambiano l'idoneità ambientale dei luoghi interessati rispetto alle specie segnalate (D.G.R. 2200/2014).

A quanto detto sopra si aggiunge anche che per il concetto di rete ecologica, le attività antropiche non sono escluse dalle aree comprese nella rete stessa. In particolare Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche *“conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali”* (Art. 2). In pratica tutte le attività preesistenti all'istituzione della Rete Natura 2000 entrano di fatto a costituire il c.d. “rumore di fondo” della rete ecologica e indicano il “momento zero” per la valutazione dell'eventuale modificazione del grado di conservazione degli elementi di interesse comunitario. Una prova tangibile di tale asserzione consiste nel fatto che la rete Natura 2000 tutela habitat naturali e seminaturali (es. 6510), attestando in quest'ultimo caso la necessità dell'attività antropica per il mantenimento di tali habitat e l'assicurazione di una gestione sostenibile delle aree della rete, sia dal punto di vista ecologico, che da quello economico.

0.3 CONTENUTI DELLA RELAZIONE

La presente relazione seguirà lo schema indicato nell'allegato “A” alla D.G.R. 1400/17, ove al paragrafo 2.2 si afferma che *“la relazione tecnica dovrà contenere obbligatoriamente e come elementi minimi:*

1. *sintetica descrizione del piano, progetto o intervento;*
2. *localizzazione cartografica-corografica in scala adeguata, dell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto, intervento, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 considerati;*
3. *verifica dell'eventuale presenza di elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, grotte, corsi d'acqua, ecc., nell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto o intervento, con adeguata documentazione fotografica, ove ciò risulti possibile ed applicabile in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'area interessata;*
4. *sintetica descrizione delle attività previste dal piano, progetto, intervento e di come queste possano, eventualmente, interferire con gli elementi di cui al precedente punto 3”*.

PIANO AMBIENTALE PARCO GROTTI DEL CAGLIERON DGR 1400/17 ALL. E. RELAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELLE IPOTESI DI NON NECESSITÀ DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA	FILE:	0329.15.A3.R.vers01
	Rev	00
	Pag	5

1 SINTETICA DESCRIZIONE DEL PIANO

Si riporta nelle sezioni seguenti la motivazione ed una breve descrizione del piano in esame; per approfondimenti si rimanda alla documentazione originale (in particolare alle NTA ed alla cartografia di zonizzazione).

1.1 STATO ATTUALE

Il Comune di Fregona si è dotato di Piano di Assetto del Territorio (PAT) approvato in sede di Conferenza di Servizi in data 5 giugno 2013. A seguito dell'approvazione del PAT il vigente PRG ha acquisito il valore e l'efficacia del primo Piano degli Interventi (primo PI), per le sole parti compatibili con il PAT.

La prima variante al PI, riguardante l'intero territorio comunale di Fregona, è stata approvata in data 9 aprile 2014 (DCC n. 19 del 9 aprile 2014).

Con la seconda Variante al PI sono state introdotte linee guida per l'attuazione del Parco regionale di interesse locale denominato "Parco delle Grotte del Caglieron", definendo le strategie per la tutela e la valorizzazione dell'omonima area protetta di interesse locale. La Variante comprende inoltre aggiustamenti di carattere operativo (cartografici, normativi, schedature), individuati come necessari nella prima fase di attuazione dello strumento urbanistico, anche in seguito a richieste effettuate da privati.

Il Piano Ambientale del Parco discende dalla variante al PI e ne rappresenta a tutti gli effetti un piano attuativo, ai sensi della L.R. 40/84.

La variante proposta venne corredata di dichiarazione di non necessità alla VINCA ai sensi del punto 2.2 dell'allegato "A" alla DGR 2299/14.

A seguito dell'esame da parte dell'Autorità regionale per la Valutazione di Incidenza della documentazione all'uopo proposta ed accompagnatoria della variante n. 2 al PI del comune di Fregona, venne effettivamente dichiarato da parte della suddetta Autorità la non necessità della procedura VINCA, con l'attuazione di alcune prescrizioni, come da Relazione Istruttoria Tecnica 197/2016 del 04/10/2016.

1.1.1 Prescrizioni alla variante al PI della RTI 197/2016

L'istruttoria tecnica, dichiarando la non necessità della valutazione di incidenza, tuttavia sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce citata fornisce le prescrizioni di seguito indicate.

- di non coinvolgere in alcun modo habitat di interesse comunitario (3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*, 5130 - Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli, 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine, 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee), 6230* - Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale), 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*), 6520 - Praterie montane da fieno, 9130 - Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*) e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Buxbaumia viridis*, *Cypripedium calceolus*, *Anacamptis pyramidalis*, *Campanula scheuchzeri*, *Physoplexis comosa*, *Vertigo angustior*, *Austropotamobius pallipes*, *Leucorrhinia pectoralis*, *Lucanus cervus*, *Cerambyx cerdo*, *Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Zerynthia polyxena*, *Coenonympha oedippus*, *Lopinga achine*, *Euplagia quadripunctaria*, *Barbus plebejus*, *Chondrostoma soetta*, *Telestes souffia*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Salamandra atra*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Bonasa bonasia*, *Lagopus mutus*, *Tetrao tetrax*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca*, *Gavia stellata*, *Ixobrychus minutus*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circus cyaneus*, *Aquila chrysaetos*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis bechsteinii*, *Myotis daubentonii*, *Myotis emarginatus*, *Myotis mystacinus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Nyctalus leisleri*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Barbastella barbastellus*, *Muscardinus avellanarius*, *Canis lupus*, *Ursus arctos*, *Felis silvestris*, *Lynx*

- lynx*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
- che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni:
 - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;
 - di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 - di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
 - di verificare e documentare, per il tramite del comune di Fregona, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

1.1.2 Riconoscimento alla variante al PI delle aree escluse da necessità alla VINCA

Oltre alle prescrizioni sopra riportate, la citata RIT 167/2016 riconosceva che "qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

1.2 MOTIVAZIONE DEL PIANO

Da quanto sopra riportato, il Piano Ambientale oggetto del presente documento risponde alla previsione contenuta nella variante n. 2 al PI di realizzazione delle previsioni relative all'istituzione del Parco Regionale di Interesse Locale denominato "Parco delle Grotte del Caglieron".




Figura 1: Il perimetro del Parco

1.3 IL PIANO AMBIENTALE DEL "PARCO DELLE GROTTA DEL CAGLIERON"

Il Piano Ambientale del Parco Regionale di Interesse Locale delle Grotte del Caglieron, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/84 comprende i seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
- Rappresentazioni grafiche;
- Norme di Attuazione;
- Programma finanziario.

1.3.1 L'organizzazione delle Norme Tecniche di Attuazione

In particolare le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) sono composte come di seguito illustrato per le sezioni principali:

- TITOLO 1 - ASPETTI GENERALI (Articoli da 1 a 6);
- TITOLO 2 - ZONIZZAZIONE DEL PARCO (Articoli da 7 a 23);
CAPO 1 Aspetti generali;
CAPO 2 Regime di Riserva Naturale Regionale Generale;
CAPO 3 Regime di Riserva Naturale Regionale Speciale;

- CAPO 4 Regime delle altre ZTO del Parco e degli Ambiti a Gestione Particolare;
- TITOLO 3 – GESTIONE DEL PARCO (articoli da 24 a 32);
CAPO 1 Figure preposte alla gestione del Parco;
CAPO 2 Attuazione del P.A.;
- TITOLO 4 – ATTIVITÀ NEL PARCO (articoli da 33 a 55)
CAPO 1 Attività edilizie
Sezione 1: Attività edilizie - realizzazione di opere e manufatti
Sezione 2: Viabilità ed accessi al Parco
CAPO 2 Attività agricole, silvo-pastorali e di utilizzazione boschiva
CAPO 3 Attività di caccia e pesca
CAPO 4 Attività di ricerca scientifica
- TITOLO 5 – TUTELA AMBIENTALE (articoli da 56 a 64)
CAPO 1 Tutela degli habitat e degli habitat di specie
CAPO 2 Tutela della fauna e della flora
CAPO 3 Altri ambiti di tutela
- TITOLO 6 – NORME FINALI (articoli da 56 a 64)

All'interno delle NTA le norme che potrebbero avere ripercussioni sull'attuale assetto ambientale e del territorio sono quelle contenute al Titolo 4 "Attività nel Parco", a sua volta ripartito nei Capi 1 "Attività edilizia", Capo 2 "Attività agricole silvo pastorali e di utilizzazione boschiva", Capo 3 "Attività di caccia e pesca" e Capo 4 "Attività di ricerca scientifica".

1.3.2 Zonizzazione del parco

Il PA ha suddiviso il territorio del Parco in zone ad amministrazione diversificata, come previsto dalla L.R. 40/84, artt. 11 – 17. La zonizzazione del Parco è quella di seguito descritta.

- Riserva Generale 1 "Costa di Fregona versante nord-ovest". La riserva ha come l'obiettivo quello di proteggere gli elementi costitutivi degli habitat circoscritti nella riserva, in particolare degli habitat boscati e rupestri; di mantenere superfici ad evoluzione naturale prive di insediamenti ed attività antropiche e di favorire la presenza e la nidificazione di specie dell'avifauna di particolare interesse.
- Riserva Speciale 2 "Costa di Fregona versante sud-est". Istituita con l'obiettivo della tutela della vegetazione delle aree aperte a prato xerico e subigrofilo e del mantenimento dell'habitat idoneo per la nidificazione e la caccia per le specie ornamentali di maggiore pregio, quali *Lanius collurio* e *Caprimulgus europaeus*.
- Riserva Speciale 3 "Valle del torrente Valluzzi". Istituita con l'obiettivo della tutela della vegetazione di aceri frassineto, del bosco di versante ed in particolare degli individui di faggio e di abete rosso, compresa la rinnovazione delle stesse specie e della tutela della fauna di acqua dolce, soprattutto di quella invertebrata.
- Riserva Speciale 4 "Castello di Fregona". Istituita con l'obiettivo della tutela delle aree archeologiche e valorizzazione delle stesse anche mediante la realizzazione di nuove campagne di scavo, della tutela degli aspetti paesaggistici di contorno del contesto archeologico, della tutela della vegetazione di orno ostrieto e delle specie arboree di maggiore pregio, in via subordinata agli aspetti archeologici e della conservazione degli ambiti di espressione delle praterie aride di *Festuco-Brometea* attualmente presenti.
- Riserva Speciale 5 "Forra del Caglieron". Istituita con l'obiettivo della tutela degli aspetti ambientali della forra (aspetti geologici e geomorfologici, vegetazione e fauna), della tutela e valorizzazione delle strutture di origine antropica, come i manufatti e le cave di pietra (le c.d. "grotte"), di favorire la fruizione del sito in sintonia con gli obiettivi di tutela, regolando i flussi e salvaguardando gli aspetti di particolare pregio e rarità e della conservazione e recupero degli ambienti naturali e seminaturali esterni al geosito, mediante attività di manutenzione ed eradicamento della vegetazione alloctona.
- Riserva Speciale 6 "Cave Costa di Fregona". Istituita con l'obiettivo della tutela e valorizzazione delle ex cave di estrazione della pietra, alcune delle quali presentano aspetti di particolare pregio testimoniale ed architettonico del mantenimento dell'integrità ambientale delle aree a prato e ed orno ostrieto, in continuità con quanto presente nella Riserva 2 e compatibilmente con le necessità di valorizzazione di cui al punto precedente e della valorizzazione degli aspetti paesaggistici con deviazione di parte dei flussi turistici dalla forra del Caglieron al crinale della Costa di Fregona

Ciascuna riserva è normata autonomamente, sulla base degli obiettivi istitutivi del Parco e delle caratteristiche e finalità delle stesse riserve; le zone agricole e silvo pastorali e quelle di penetrazione sono invece normate genericamente.

Di seguito si riporta la zonizzazione del territorio del Parco, come normata al Titolo 2 delle NTA.




Figura 2: Zonizzazione del Parco

<i>PIANO AMBIENTALE PARCO GROTTI DEL CAGLIERON</i> <i>DGR 1400/17 ALL. E. RELAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELLE IPOTESI DI NON NECESSITÀ DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA</i>	FILE:	0329.15.A3.R.vers01
	Rev	00
	Pag	10

1.3.3 Applicazione delle prescrizioni di cui alla Relazione Istruttoria 197/2016

Come riportato al paragrafo 1.3.1, gli aspetti relativi alle attività permesse sono riportati al Titolo 4, mentre le tutele ambientali sono al Titolo 5.

In particolare, per quanto attiene alle prescrizioni di cui alla citata Relazione Istruttoria 197/2016, si osserva quanto segue:

- Titolo 4:
 - La prescrizione n. 2 è riportata all'art. 41 "Viabilità principale del Parco";
 - La prescrizione n. 3 è riportata all'art. 40 "Impianti e reti tecnologiche".
- Titolo 5:
 - La prescrizione n. 4 è riportata all'art. 54 "Azioni di tutela degli habitat naturali e seminaturali";
 - La prescrizione n. 1 (nella parte in applicazione per le aree esterne a siti della Rete Natura 2000) è riportata all'art. 55 "Azioni generali di tutela della fauna e della flora";

Inoltre, come da normativa individuata per la zonizzazione del Parco, si specifica che l'attuazione delle principali opere che sono rese possibili dal Piano Ambientale ricade all'interno delle Zone di Penetrazione ed aree urbanizzate, caratterizzate già da ora dalla presenza delle infrastrutture locali (edifici, strade ed aree antropizzate).

2 LOCALIZZAZIONE CARTOGRAFICA- COROGRAFICA

2.1 COROGRAFIA ALL'INTERNO DEL COMUNE DI FREGONA

Si riporta in corografia su base ortofoto l'ubicazione dell'ambito di territorio indagato



Figura 3: Corografia dell'ambito del Parco (base <https://www.google.it/maps>)

2.2 UBICAZIONE DEL PARCO RISPETTO AI SITI DELLA RETE NATURA 2000

L'intero territorio del Parco ricade all'esterno di siti della Rete Natura 2000. L'accesso al Parco avviene mediante l'utilizzo di viabilità ordinaria, senza la necessità di modificare alcuna infrastruttura. Secondo il flusso di provenienza principale attuale dei visitatori e secondo anche la viabilità di accesso al comune di Fregona attualmente in uso, l'accesso all'area del Parco non incrementa in maniera sensibile alcun flusso di traffico nella viabilità che interessa siti della rete Natura 2000.

Di seguito si riportano i siti più prossimi al Parco nell'ambito del territorio comunale di Fregona e dei comuni limitrofi.




Figura 4: Distanza in linea d'ara dell'ambito del Parco con i siti più vicini della Rete Natura 2000

3 VERIFICA DELLA PRESENZA DI ELEMENTI NATURALI DI INTERESSE

L'ambito interessato dal Piano Ambientale occupa superfici caratterizzate dall'uso del suolo di seguito indicato e descritto.




Figura 5: Uso del Suolo nel territorio del Parco

In particolare si rileva che parte delle superfici incluse nel perimetro del Parco ricadono in ambiti con copertura di uso del suolo caratterizzate dai codici definiti "a destinazione d'uso residenziale", come riconosciuto dalla citata "Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per la Variante 2 al Piano degli Interventi del Comune di Fregona (TV)", per le quali è stata riconosciuta la non necessità della Valutazione di Incidenza ai sensi del punto 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/14. La superficie complessiva delle aree a destinazione d'uso residenziale ammonta a 3.113,04 mq; gli altri codici di copertura del suolo inclusi nel parco sono quelli di seguito indicati.

Cod.	Descrizione	Superficie
21100	Terreni arabili in aree non irrigue	378,25
21116	Foraggere in aree non irrigue	652,23
22100	Vigneti	3.606,58
22300	Oliveti	13,94
23100	Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione	136.134,80
	TOTALE SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE	140.785,8

Cod.	Descrizione	Superficie
31100	Bosco di latifoglie	704,46
31133	Castagneto dei suoli mesici	280.545,14
31152	Robilieto	54.177,82
31183	Orno ostrieto tipico	298.038,81
31185	Ostrio querceto tipico	2.430,76
32211	Arbusteto	32.211,20
	TOTALE TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMI NATURALI	668.108,19

Tabella 1 - Uso del suolo clc sulla superficie occupata dal Piano Ambientale

Da quanto sopra riportato, l'attuazione delle azioni previste dal Piano Ambientale descritte al paragrafo 1 dovrà considerare le superfici indicate in Tabella 1 come i principali elementi naturali di interesse al fine della coerenza con la rete.

<i>PIANO AMBIENTALE PARCO GROTTI DEL CAGLIERON</i> <i>DGR 1400/17 ALL. E. RELAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELLE IPOTESI DI NON NECESSITÀ DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA</i>	FILE:	0329.15.A3.R.vers01
	Rev	00
	Pag	15

4 RAPPORTO TRA LE ATTIVITÀ PREVISTE E GLI ASPETTI AMBIENTALI

Come già indicato nel paragrafo 2 il Piano del Parco non interessa aree interne a siti della rete Natura 2000 e pertanto non interesserà in alcun modo, neanche indiretto, alcun habitat cartografato. Per quanto detto, pertanto il Piano Ambientale rispetta le prescrizioni di cui al punto 1 (prima parte) della Relazione Istruttoria Tecnica 197/2016.

4.1 INTERFERENZE CON GLI ELEMENTI DI INTERESSE COMUNITARIO

Dalla descrizione del Piano effettuata al paragrafo 1.3 è verificabile anche il rispetto del Piano alle prescrizioni riportate nella Relazione Tecnica 197/2016 di approvazione della relazione di "Non necessità della procedura di VInCA" ai sensi della D.G.R. 2299/14 relativa alla variante n. 2 al PI, di cui il presente Piano è una derivazione assimilabile ad un "piano attuativo" come da definizione di L.R. 40/84 - art. 27.

In particolare che per le prescrizioni di cui sopra, sono stati osservati i seguenti punti:

- Titolo 4:
 - La prescrizione n. 2 è riportata all'art. 41 "Viabilità principale del Parco";
 - La prescrizione n. 3 è riportata all'art. 40 "Impianti e reti tecnologiche".
- Titolo 5:
 - La prescrizione n. 4 è riportata all'art. 54 "Azioni di tutela degli habitat naturali e seminaturali";
 - La prescrizione n. 1 (nella parte in applicazione per le aree esterne a siti della Rete Natura 2000) è riportata all'art. 55 "Azioni generali di tutela della fauna e della flora";

Inoltre, come da normativa individuata per la zonizzazione del Parco, si specifica che l'attuazione delle principali opere che sono rese possibili dal Piano Ambientale ricade all'interno delle Zone di Penetrazione ed aree urbanizzate, caratterizzate già da ora dalla presenza delle infrastrutture locali (edifici, strade ed aree antropizzate).

Da quanto premesso, ne consegue che per il Piano in esame non emerge evidentemente alcuna criticità in relazione al mantenimento della coerenza della Rete Natura 2000, ovvero in relazione alle specie di interesse comunitario per quanto attiene alle popolazioni incluse in tutto o in parte all'interno della rete Natura 2000.

4.2 CONCLUSIONE SULLA NECESSITÀ DI V.INC.A.

In relazione agli obiettivi della presente relazione, per quanto evidenziato al paragrafo 0.2, la non applicabilità della procedura di valutazione di incidenza si produce quando:

- sia verificata l'assenza di effetti aggiuntivi su elementi di interesse comunitario (habitat, habitat di specie e specie), derivanti dalla realizzazione del piano, progetto o intervento;
- sia accertata la palese non significatività di eventuali effetti aggiuntivi (considerata anche in relazione ad aspetti sinergici e cumulativi), in quanto non valutabili come aggiunta quantitativa, o non influenti sotto il profilo qualitativo rispetto al c.d. "rumore di fondo" già presente¹.

La valutazione di incidenza risulta necessaria qualora un piano progetto o intervento comporti la possibilità (pur remota, ma non insignificante) di manifestazione di effetti negativi significativi sugli elementi chiave dei siti della rete Natura 2000.

Nel caso esaminato si è verificato che il Piano in esame non necessita della redazione di uno screening di valutazione di incidenza, in quanto è certo a priori che non sussistono modificazioni significative alla coerenza della Rete Natura 2000 e delle specie di interesse comunitario in essa presenti.


Nel complesso, quindi si può certificare con ragionevole certezza scientifica, che la realizzazione delle opere previste dal Piano Ambientale per l'istituzione del Parco Regionale di Interesse Locale delle Grotte del Caglieron non comporta effetti aggiuntivi negativi e significativi sugli elementi chiave dei siti della rete Natura 2000.

¹ Qualora si accertasse che un effetto aggiuntivo non fosse specificamente riconducibile ad una palese non significatività rispetto allo stato attuale, dovrà esserne valutata l'effettiva significatività: tale aspetto comporterà pertanto l'esclusione del piano, progetto o intervento dalla fattispecie prevista dalla D.G.R. 1400/17 allegato A, punto 2.2, per entrare a tutti gli effetti nell'ambito dello studio di incidenza, previsto al paragrafo 2.1 della stessa D.G.R.

<u>PIANO AMBIENTALE PARCO GROTTI DEL CAGLIERON</u> DGR 1400/17 ALL. E. RELAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELLE IPOTESI DI NON NECESSITÀ DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA	FILE:	0329.15.A3.R.vers01
	Rev	00
	Pag	16

4.3 **GIUDIZIO FINALE**

La realizzazione delle opere descritte in progetto, con certezza non comporta alterazione alla coerenza della rete Natura 2000 e pertanto non risulta necessario procedere con la valutazione di incidenza dell'intervento.



Dott.
De March
Giampaolo
N. 187
ALBO
BELLUNO
Giampaolo De March
dottore forestale

Firma digitale: dispositivo: 244402400002974; identificativo unico titolare: LODG20130924690469.
Il documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa